

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO

Corso di formazione per gli STUDENTI
sulla sicurezza e salute sul lavoro

**Facoltà di Bioscienze e tecnologie
agro-alimentari e ambientali**

FEBBRAIO 2015

FORMAZIONE GENERALE -1


Programma

- **Gli infortuni sul lavoro**
- **La Legislazione di riferimento**
- **Le innovazioni del D.Lgs 81/2008**
- **Le figure Sensibili**
- **La sorveglianza sanitaria**
- **L'organizzazione della sicurezza nell'UNIVERSITA'**

Alla fine di ogni argomento sarà intavolata una discussione per la verifica ed approfondimento

Gli infortuni sul lavoro

- Il numero di infortuni sul lavoro sono in leggera flessione, ma si mantengono sempre a livelli alti.



(dati da statistiche europee – fonte INAIL)

Gli infortuni sul lavoro

- OVVIAMENTE QUESTI SONO INFORTUNI DENUNCIATI

Bisogna inoltre ricordare che esiste una percentuale di infortuni, magari di lieve entità, che non vengono denunciati

Anche l'analisi del dato oggettivo va ponderata tenendo conto degli indennizzi effettivi.


Il dato in se non fornisce adeguate informazioni che devono essere desunte dalla ripartizione degli infortuni per settore di attività e per fascia di età.

Ad esempio, affermando che al 30 aprile 2005 risultano denunciati all'INAIL per l'anno 2004 966.568 infortuni sul lavoro, con un calo dell'1,1% rispetto al 2003, dovremmo essere ottimisti ma occorre scendere nel particolare e vedere come sono ripartiti questi dati.

Gli infortuni sul lavoro

- Andiamo a vedere come si ripartiscono nei settori di attività


Ripartizione degli infortuni denunciati all'INAIL
per settore di attività



Gli infortuni sul lavoro

- Andando a vedere le variazioni percentuali indicative


Variazione assoluta n° infortuni per comparto biennio 2005/2007



Gli infortuni sul lavoro

- Altro tipo di visione si ha considerando l'incidenza degli infortuni per fascia di età


N° infortuni occorsi in italia per classi di età (dati da statistica europea)




Le malattie professionali

- **Altre considerazioni scaturiscono dall'osservazione delle statistiche sulle malattie professionali**

Malattie professionali per anni



Malattie professionali per età



La normativa in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro

- Da quanto esposto prima, si evince come la tematica della sicurezza nei luoghi di lavoro rappresenta un problema sociale di primaria importanza
- Infatti i costi per la collettività per le conseguenze degli incidenti sono molto rilevanti
- In ragione di questo lo Stato Italiano ha provveduto negli anni ad emanare delle disposizioni legislative con il fine di prevenire l'accadimento di incidenti sul lavoro e l'insorgenza nei lavoratori di malattie professionali.
- La legislazione italiana in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro parte dagli anni '50 per arrivare agli anni '90 dove si è iniziato a recepire delle direttive CEE.

REPERTORIO DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

- Costituzione della Repubblica Italiana 2/12/1947
- Codice Civile 16/03/1942
- Codice Penale 19/10/1930
- Nuovo Codice di Procedura Penale 22/09/1988
- Statuto dei Diritti dei Lavoratori L.20/05/1970
- NORME varie

La normativa in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro

- Art. 2087 del Codice Civile (1942)

“L’ imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’ impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a **tutelare l’ integrità fisica** e la personalità morale dei prestatori di lavoro”

La normativa in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro

- Art. 41 della Costituzione della Repubblica Italiana

“L’ iniziativa privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’ utilità sociale ed in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.”

La normativa in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro

Nel biennio 1955-1956 vengono emanati due Testi Unici che per diversi anni sono stati il riferimento della materia:

- *Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 27 aprile 1955*

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

- *Decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 19 marzo 1956*

Norme generali per l'igiene del Lavoro.

Sono due decreti corposi di circa 404 articoli il primo e 70 articoli il secondo

La normativa in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro

- *D.P.R. n. 547 del 27 aprile 1955*
 - Si compone di oltre quattrocento articoli e, negli anni, è stato costantemente aggiornato da altri provvedimenti.
 - Fornisce disposizioni sia di carattere organizzativo-gestionale sia di tipo tecnico.
- *D.P.R. n. 303 del 19 marzo 1956*
 - Si compone di settanta articoli e si occupa di Igiene del Lavoro.
 - Fornisce indicazioni specifiche su come vanno realizzati i luoghi di lavoro (servizi igienici, cubature ecc.)
 - È stato aggiornato da provvedimenti successivi e mostra ancora la sua validità come norma tecnica

La normativa in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro

- *Decreto Legislativo n. 277 del 15 agosto 1991*
 - Norme in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.
 - Fornisce disposizioni sul rischio amianto e sul rischio rumore.
 - Al Capo II si occupava del rischio chimico ma tale parte è stata abrogata dall'entrata in vigore del D.Lgs n. 25 del 2 febbraio 2002.
- *Legge n. 46/90*
 - Norma sulla sicurezza degli impianti

La normativa in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro

- *Decreto del Presidente della Repubblica n. 477 del 6 dicembre 1991*

Regolamento di attuazione della legge n. 46 del 5 marzo 1990 in materia di sicurezza degli impianti.
- *Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994*
 - Norme per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
 - È entrato in vigore il 27 novembre 1994
 - Ha recepito 14 direttive della Comunità Europea
 - Ha rappresentato una innovazione della legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, non tanto sotto l'aspetto tecnico quanto sotto l'aspetto organizzativo e procedurale.

La normativa in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro

- *D.Lgs 493/96*
 - Norme concernenti le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.
- *Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998*
 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro
 - (in attuazione dell'art. 13 D. Lgs. 626/94)
- *Decreto Legislativo n. 25 del 2 febbraio 2002*
 - Protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro
 - Questo provvedimento ha sostituito il Capo II del D.Lgs 277/91

La normativa di sicurezza specifica

Prima di vedere nel dettaglio come il D.Lgs 626/94 e successivamente il D.LGS 81/2008 ha modificato l'approccio alla sicurezza nei luoghi di lavoro , vanno segnalate alcune norme specifiche per i settori esclusi

■ *D.M. 14 giugno 2000 n. 284*

■ Regolamento di attuazione dei decreti legislativi n. 277/91, n. 626/94 e n. 242/96 in materia di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro nell'ambito del Ministero della Difesa

■ *Decreto Ministeriale 13 agosto 1998 n. 325*

■ Regolamento recante norme per l'applicazione al Corpo della guardia di finanza delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel luogo di lavoro

Il Decreto Legislativo n. 81

del 9 aprile 2008 «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»

<http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/MS/Normativa/Documents/TU%2081-08%20-%20Ed.%20Dicembre%202014.pdf>

L'Ambito di Applicazione

SI APPLICA A TUTTI I SETTORI DI ATTIVITÀ, PRIVATI E PUBBLICI,

E A TUTTE LE TIPOLOGIE DI RISCHIO

**SI APPLICA A TUTTI I LAVORATORI E LAVORATRICI,
SUBORDINATI E AUTONOMI, NONCHÉ AI SOGGETTI AD ESSI
EQUIPARATI.**

La normativa di sicurezza specifica per la scuola/università

Va ricordato che negli anni si sono susseguiti dei provvedimenti tesi ad allineare la normativa al particolare settore degli "istituti di istruzione".

Appare utile a questo punto farne una piccola elencazione

- ***Decreto Ministeriale n. 292 del 21 giugno 1996***
 - Tale provvedimento ha individuato la figura del datore di lavoro negli uffici e nelle istituzioni dipendenti dal Ministero della Pubblica istruzione, ai sensi del D.Lgs. n. 626/94 e n. 242/96
- ***Decreto Ministeriale n. 382 del 29 settembre 1998***
 - Tale provvedimento ha chiarito le modalità di applicazione del D.Lgs 626/94 nelle scuole
- ***Circolare Ministeriale n. 119 del 29 aprile 1999***
 - Con tale circolare sono stati forniti delle istruzioni operative rispetto ai due provvedimenti precedenti

La normativa di sicurezza specifica per il settore scolastico

- *Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975*
 - Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica.
- *Decreto Ministeriale 26 agosto 1992*
 - Norme per la prevenzione incendi nell'edilizia scolastica
- *Legge n. 23 dell'11 gennaio 1996*
 - Norme per l'edilizia scolastica

La normativa di sicurezza specifica per l' UNIVERSITÀ

Decreto Ministeriale n. 363 del 5 agosto 1998

- Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Decreto Legislativo n. 81

del 9 aprile 2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/57DD3197-385F-44F1-99D2-A088D8790682/0/TU8108_EdOttobre2013.pdf

L'Ambito di Applicazione

SI APPLICA A TUTTI I SETTORI DI ATTIVITÀ, PRIVATI E PUBBLICI,

E A TUTTE LE TIPOLOGIE DI RISCHIO

SI APPLICA A TUTTI I LAVORATORI E LAVORATRICI, SUBORDINATI E AUTONOMI, NONCHÉ AI SOGGETTI AD ESSI EQUIPARATI.

IL LAVORATORE

LAVORATORE

persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. *Al lavoratore così definito è equiparato:* il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549 e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e/o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; *l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;* il volontario, come definito dalla legge 1 agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81

Il Datore di Lavoro nell'Università

Il Datore di lavoro nelle università è definito dall'art. 2 del D.M. 5 agosto 1998 n. 363

- Nelle istituzioni universitarie, con il D.M. 5 agosto 1998, n. 363 è stato individuato come "datore di lavoro" il **RETTORE** o il **SOGGETTO DI VERTICE DI OGNI SINGOLA STRUTTURA** o raggruppamento di strutture omogenee, qualificabile come unità produttiva ai sensi del presente articolo, **dotata di poteri di spesa e di gestione**. Per tutte le altre strutture prive di tali poteri e per quelle di uso comune, il datore di lavoro è il Rettore.
- Si intendono per unità produttive le strutture amministrative, le presidenze di facoltà, i dipartimenti, gli istituti, i centri di servizio o di assistenza, le aziende universitarie istituite ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché ogni altra struttura singola o aggregazione di strutture omogenee, dotate di poteri di spesa e di gestione, istituite dalle università ed individuate negli atti generali di ateneo.

Il Decreto Legislativo n. 81

All'art. 2 vengono definiti chi sono gli "attori della sicurezza", ossia chi sono i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sul luogo di lavoro e quindi anche le "NUOVE FIGURE" che il D.Lgs D.LGS 81/08ha introdotto:

Per l'interesse si segnalano:

- **a) lavoratore**
- **b) datore di lavoro**
- **c) azienda**
- **d) dirigente**
- **e) preposto**
- **f) responsabile del servizio di prevenzione e protezione**
- **g) addetto al servizio di prevenzione e protezione**
- **h) medico competente**
- **i) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**
- **l) servizio di prevenzione e protezione dai rischi**
- **m) sorveglianza sanitaria**
- **n) prevenzione**
- **o) salute**
- **p) sistema di promozione della salute e sicurezza**
- **q) valutazione dei rischi**
- **r) pericolo**
- **s) rischio**
- **t) unità produttiva**

IL LAVORATORE

LAVORATORE

persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549 e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e/o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1 agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81

IL DATORE DI LAVORO

DATORE DI LAVORO il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. *Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale,* nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, esso è individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. **In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo**

LE FIGURE SENSIBILI

Le “Figure Sensibili” sono

■ Il Servizio di Prevenzione e Protezione

insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori

■ Medico competente

medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto

Va designato quando sussiste l'obbligo della sorveglianza sanitaria o specifica disposizione

■ RSPP- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali specifici (normati dall'art. 32 del D.Lgs 81/2008) designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi

■ RLS-Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro

■ ASPP-Addetto servizio di prevenzione e Protezione

persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali (di cui all'articolo 32 del D.Lgs 81/2008) facente parte del servizio di Prevenzione e protezione

Il Decreto Legislativo n. 81

L'INTERPELLO

Articolo 12 Interpello

(rif.: art. 1, comma 2, lett. v, l. n. 123/2007)

- 1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono inoltrare alla Commissione per gli interpelli di cui al successivo comma, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.**
- 2. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la Commissione per gli interpelli composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e previdenza sociale, due rappresentanti del Ministero della salute e quattro rappresentanti delle Regioni e Province autonome. Qualora la materia oggetto di interpello investa competenze di altre amministrazioni pubbliche la Commissione è integrata con rappresentanti delle stesse.**
- 3. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 costituiscono criteri vincolanti per l'esercizio delle attività di vigilanza con riferimento alla posizione di colui che si è adeguato alle medesime indicazioni.**

Misure Generali di Tutela Previsti dal D.Lgs 81/2008

Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonche' l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove cio' non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di cio' che e' pericoloso con cio' che non lo e', o e' meno pericoloso;

Misure Generali di Tutela Previsti dal D.Lgs 81/2008

- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;**
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;**
- i) la prioritari' delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;**
- l) il controllo sanitario dei lavoratori;**
- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;**
- n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;**
- o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;**
- p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;**
- q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;**
- r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;**

Misure Generali di Tutela Previsti dal D.Lgs 81/2008

s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;

u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;

v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformita' alla indicazione dei fabbricanti.

Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori

Organizzazione della Sicurezza

GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

La norma attribuisce al datore di lavoro diverse responsabilità tra cui:

- a) Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, **valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori**
- b) All'esito della valutazione, il datore di lavoro **elabora un documento** contenente:
 - **una relazione sulla valutazione dei rischi** per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati **i criteri adottati per la valutazione stessa**;
 - **l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione** e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
 - **il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.**
 - il documento va custodito presso l'azienda ovvero l'unità produttiva
- c) Il datore di lavoro **istituisce il Servizio di Prevenzione e Protezione**
 - ne designa il responsabile, interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8 e ne comunica il nominativo alla ASL o Ispettorato del Lavoro competente per territorio
 - designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'articolo 8;
 - nomina, nei casi previsti dall'articolo 16, il medico competente.

Organizzazione della Sicurezza

GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

- d) designa preventivamente i lavoratori per:
 - **Lotta antincendio**
 - **Gestione emergenze**
 - **pronto soccorso**
- e) aggiorna le misure di prevenzione in relazione a:
 - **mutamenti organizzativi e produttivi** che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero
 - al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;
- f) nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- g) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei **dispositivi di protezione individuale** sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- h) prende le misure appropriate affinché **soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni** accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- i) richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;

Organizzazione della Sicurezza

GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

- e) richiede l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;
- f) **adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza** e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- g) **informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato** circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- h) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- i) **permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute** e consente al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all'articolo 19 comma 1 lettera e);

Organizzazione della Sicurezza

GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

- l)** prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
- j)** **tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno.** Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro.
- k)** **consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti**
- l)** **adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori,** nonché per il caso di pericolo grave ed immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.

Organizzazione della Sicurezza

GLI OBBLIGHI DEL LAVORATORE

- **Il lavoratore si prende cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.**

Inoltre:

- a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;**
- b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;**
- c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;**
- d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi, delle macchine e dei D.P.I., nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;**

Organizzazione della Sicurezza

GLI OBBLIGHI DEL LAVORATORE

- e) **non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;**
- f) **non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza** ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- g) **si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;**
- h) **contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.**

Organizzazione della Sicurezza

GLI OBBLIGHI DEL LAVORATORE

- Quindi, come già accennato, emerge un nuovo ruolo del lavoratore che non è più un soggetto passivo nell'organizzazione della sicurezza
- Infatti, come si è visto, il lavoratore non solo ha il diritto di poter lavorare in un ambiente sicuro, di essere dotato di opportuni dispositivi, di ricevere idonea formazione, ma deve attenersi alle istruzioni ricevute, deve segnalare tempestivamente situazioni di pericolo e soprattutto **NON DEVE METTERE IN ATTO COMPORAMENTI PERICOLOSI PER SE E PER I SUOI COLLEGHI**

Organizzazione della Sicurezza

RLS

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro

Eletto o designato dai lavoratori

Svolge compiti

Informazione su:

- documenti di sicurezza
- servizi di vigilanza

Consultazione su:

- valutazione dei rischi
- Designazione addetti servizi
- Formazione

Verifica e accesso su:

- Luoghi di lavoro
- Documentazione esistente in azienda

Organizzazione della Sicurezza

DIRITTI e DOVERI del RAPPRESENTANTE per la SICUREZZA dei LAVORATORI

- 1. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre**
 - del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione
 - dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli
 - accesso ai luoghi in cui si svolgono le attività
 - accesso al Documento e al Registro Infortuni
 - adeguata formazione
- 2. deve essere consultato preventivamente e tempestivamente in ordine a:**
 - alla valutazione dei rischi
 - alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;
 - è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione
 - all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori
 - è consultato in merito all'organizzazione della formazione ai lavoratori;
- 3. riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerenti la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;**

Organizzazione della Sicurezza

DIRITTI e DOVERI del RAPPRESENTANTE per la SICUREZZA dei LAVORATORI

4. riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
5. **riceve una formazione adeguata**, comunque non inferiore a quella prevista per i lavoratori;
6. promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
7. **formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti**;
8. partecipa alla riunione periodica del S.P.P.;
9. fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
10. **avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività**;
11. **può fare ricorso alle autorità competenti** qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono adeguate

Organizzazione della Sicurezza

IL SERVIZIO di PREVENZIONE e PROTEZIONE

D.Lgs 81/2008 artt. 31/33/35

- il datore di lavoro organizza all'interno dell'azienda, o dell'unità produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, o incarica persone o servizi esterni all'azienda.
- Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, **una o più persone da lui dipendenti per l'espletamento dei compiti del S.P.P.**, tra cui il responsabile del servizio in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 8-bis, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
- **I componenti del S.P.P. devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie** (definiti dall'art. 32 del D.LGS 81/08) **e disporre di mezzi e di tempo adeguati** per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.
- Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.
- **il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne all'azienda** in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione e protezione.
- Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni **egli non è per questo liberato dalla propria responsabilità in materia.**

Organizzazione della Sicurezza

IL SERVIZIO di PREVENZIONE e PROTEZIONE

I Compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 81/2008 sono:

PROVVEDERE

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;**
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;**
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;**
- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;**
- e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35 (riunione del SPP);**
- f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 (informazione dei lavoratori).**

I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al D.LGS 81/2008

Organizzazione della Sicurezza

IL RESPONSABILE del SERVIZIO di PREVENZIONE e PROTEZIONE

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è il soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 32 del D.Lgs 81/2008

In generale può essere:

- a. Il Datore di Lavoro stesso nei casi previsti dall'ALLEGATO I**
 - **Aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti**
 - **Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti**
 - **Aziende della pesca fino a 20 addetti**
 - **Altre aziende fino a 200 addetti**
- b. Interno all'Azienda (obbligatoriamente nei casi particolari di cui all'art. 8 c.5)**
- c. Esterno all'Azienda se all'interno dell'azienda non vi sono le capacità e le competenze adeguate**

E nella Struttura Pubblica

- **Il Datore di lavoro individua l'RSPP tra:**
 - **il personale in servizio, che deve essere provvisto di idonea capacità adeguatamente comprovata da iscrizione ad albi professionali attinenti all'attività da svolgere e che si dichiara a tal fine disponibile**
 - **Il personale interno in possesso di capacità ed attitudini adeguate e che si dichiara a tal fine disponibile**

Nel caso il Datore di lavoro ricorra a soggetti esterni. Resta comunque a suo carico l'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione ed il coordinamento delle Attività

Organizzazione della Sicurezza

IL MEDICO COMPETENTE

Il Medico Competente

- **Se in seguito dalla Valutazione dei Rischi, effettuata dal Datore di lavoro, si evidenzino concrete situazioni di esposizione a rischi per la salute dei lavoratori ,tali da ricadere nei casi previsti dalla normativa vigente per l'obbligo della sorveglianza sanitaria , occorre nominare il medico competente**
- **Negli Enti Pubblici il Datore di Lavoro provvede all'individuazione del Medico Competente d'intesa, ove possibile, con le ASL competenti oppure rivolgendosi ad una struttura pubblica (es. INAIL) dotata di personale sanitario in possesso dei requisiti, oppure rivolgendosi a professionisti esterni o utilizzando personale interno**

Organizzazione della Sicurezza

IL MEDICO COMPETENTE

Quando il datore di lavoro nomina il Medico Competente?

Il medico competente va nominato in tutti i casi in cui ricorre l'obbligo di **SORVEGLIANZA SANITARIA**

- a.** In presenza di rischio collegato alla movimentazione manuale carichi
- b.** In presenza di lavoratori addetti a videoterminale
- c.** Quando c'è esposizione ad agenti cancerogeni
- d.** Quando c'è esposizione ad agenti biologici
- e.** Quando c'è esposizione a piombo, amianto, rumore
- f.** Quando c'è esposizione ad agenti chimici

Organizzazione della Sicurezza

LA SORVEGLIANZA SANITARIA

Il Medico Competente effettua la sorveglianza sanitaria che comprende :

- **a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;**
- **b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.**

Gli accertamenti di cui sopra comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.

Organizzazione della Sicurezza

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

Di cosa si occupa il Medico Competente

- a) **collabora con il datore di lavoro** e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 8, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- b) **Effettua gli accertamenti sanitari**
- c) **Esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro**, a seguito di accertamenti periodici per i lavoratori sotto sorveglianza sanitaria
- d) **Istituisce e aggiorna**, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, **una cartella sanitaria e di rischio** da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale
- e) **fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti** e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- f) **informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari** di cui alla lettera b) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria
- g) **comunica**, in occasione delle riunioni del Servizio Prevenzione e Protezione, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati
- h) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, **visita gli ambienti di lavoro** almeno due volte all'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza
- i) Fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), **effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;**
- j) **collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso;**
- k) **collabora all'attività di formazione e informazione.**

Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti previsti nell'ambito della Sorveglianza Sanitaria esprima un giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.

Organizzazione della Sicurezza

LA FORMAZIONE e L'INFORMAZIONE

- Il D.Lgs 81/2008 attribuisce un ruolo fondamentale nell'Organizzazione della Sicurezza alla Formazione ed Informazione dei lavoratori
- Ai sensi dell'art. 36, il datore di lavoro deve provvedere affinché ogni lavoratore **riceva un'adeguata informazione** riguardo a:
 - i rischi per la sicurezza e la salute connessi con l'attività lavorativa
 - i rischi specifici ai quali è sottoposto in conseguenza della specifica mansione, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali
 - I pericoli connessi all'utilizzo di sostanze e preparati pericolosi, sulle relative schede di sicurezza previste dalla normativa e sulle regole di buona tecnica
 - Le misure di prevenzione e protezione adottate
 - Le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
 - Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;
 - I nominativi dei lavoratori componenti le squadre di emergenza, pronto soccorso ed antincendio

Organizzazione della Sicurezza

LA FORMAZIONE e L'INFORMAZIONE

- Inoltre il datore di lavoro si assicura che ogni lavoratore **riceva adeguata formazione** in materia di sicurezza e di salute, con specifico riferimento alla propria mansione
- Questa formazione va prevista:
 - All'assunzione
 - Al trasferimento o cambio di mansione
 - Nel caso di introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie
 - Nel caso di introduzione di nuove sostanze e preparati pericolosi
- La formazione va periodicamente ripetuta
- Il datore di lavoro deve provvedere affinché ricevano particolare formazione connessa con la funzione svolta per:
 - Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
 - I componenti delle squadre di emergenza, pronto soccorso ed antincendio
- La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve avvenire durante l'orario di lavoro e non deve comportare oneri economici a carico del lavoratore.

Organizzazione della Sicurezza

LA FORMAZIONE e L'INFORMAZIONE

■ **Per lavoratori particolarmente esposti, il D.Lgs prevede che il datore di lavori provveda a che questi ricevano particolare formazione.**

Questo avviene nel caso di:

- **Lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature di lavoro**
- **I Lavoratori addetti all'uso di attrezzature che richiedono conoscenza e responsabilità adeguate devono ricevere particolare addestramento**
- **I lavoratori che utilizzano i Dispositivi di Protezione Individuali devono essere formati sull'utilizzo degli stessi**
- **I lavoratori che fanno uso di videoterminali per più di 20 ore settimanali (dedotte le interruzioni previste) deve ricevere specifica formazione vertente sulle misure applicabili al posto di lavoro, le modalità di svolgimento dell'attività e la protezione degli occhi e della vista**
- **Lavoratori esposti ad agenti cancerogeni**
- **Lavoratori esposti ad agenti chimici**
- **Lavoratori esposti ad agenti biologici**

Organizzazione della Sicurezza

LA FORMAZIONE e L'INFORMAZIONE

- **Occorre precisare che la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che è del tutto inutile "pensare di rendere edotti i lavoratori mettendogli in mano un manuale con le istruzioni" che ovviamente questi, specie se addetti a lavori non di concetto avrebbero difficoltà a comprendere. Così come non basta limitarsi alla, pur necessaria, affissione sulle macchine ed impianti di estratti di norme tecniche e di segnaletica di sicurezza.**
- **In sintesi lo spirito della legge è infondere al datore di lavoro una cultura sull'importanza della formazione per preservare l'integrità fisica e morale del lavoratore e per metterlo in condizioni di non nuocere a se stessi ed ai propri colleghi.**